

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1225 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Marco LEALI, Vigilio BIDASIO, Paolo GHEZA, Andrea BIGNOTTI e della società UNION BRESCIA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe PASINI, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 13/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 29 luglio 2025 alla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l. del 20,33% del capitale della società sportiva:

A) dal Sig. Virgilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., nonché socio per l'80% della stessa società acquirente la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23

settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta.;

B) dal Sig. Paolo Gheza, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta.;

C) dal Sig. Andrea Bignotti, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza; il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la

richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

Marco LEALI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 13/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 29 luglio 2025 alla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l. del 20,33% del capitale della società sportiva:

A) dal Sig. Virgilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., nonché socio per l'80% della stessa società acquirente la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso

riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)); invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referencia rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta.;

B) dal Sig. Paolo Gheza, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)); invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referencia rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono

(secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

C) dal Sig. Andrea Bignotti, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza; il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

Vigilio BIDASIO, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., nonché socio per l'80% della stessa società acquirente, che a sua volta ha acquistato, con atto perfezionatosi il 29 luglio 2025, il 20,33% del capitale della UNION BRESCIA S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 13/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatosi il 29 luglio 2025 alla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l. del 20,33% del capitale della società sportiva la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della

Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.)»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

Paolo GHEZA, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., acquirente, con atto perfezionatosi il 29 luglio 2025, del 20,33% del capitale della UNION BRESCIA S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 13/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatosi il 29 luglio 2025 alla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l. del 20,33% del capitale della società sportiva la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza (i carichi pendenti prodotti risultavano rilasciati in data 8 aprile 2025); il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso

riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.))»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

Andrea BIGNOTTI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., acquirente, con atto perfezionatosi il 29 luglio 2025, del 20,33% del capitale della UNION BRESCIA S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 13/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatosi il 29 luglio 2025 alla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l. del 20,33% del capitale della società sportiva la documentazione relativa:

1) ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., ossia il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione dalle Autorità competenti nel Comune di residenza; il certificato dei carichi pendenti negativi, rilasciato il 15 ottobre 2025, previa assegnazione, in data 1° ottobre 2025, da parte della Commissione, alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., è stato trasmesso con p.e.c. del 17 ottobre 2025 e, dunque, 16 giorni dopo la richiesta; il certificato del casellario giudiziario, nonostante la richiesta integrazione della Commissione, non è stato trasmesso; pertanto, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è tardiva e inidonea;

2) ai requisiti di solidità finanziaria dell'acquirente VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; infatti la società sportiva ha trasmesso alla Commissione un'attestazione, resa in data 31 luglio 2025 in favore dell'acquirente con la quale il Banco BPM attesta di «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile [...], in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: 004 (secondo la classificazione di valutazione interna Banco Bpm S.p.A.))»; invitata dalla Commissione, con concessione alla società del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. - alla stregua di quanto richiesto dal 6° comma, lett. A1), punto a.ii) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - a fornire chiarimenti in merito all'equipollenza della classe interna di rating dichiarata e ai suoi criteri di assegnazione, ai fini della comparazione con la classe di merito creditizio B+, computata in funzione della scala di valutazione adottata dalle principali agenzie del settore operanti sul mercato, la società sportiva non ha fornito riscontro. Senonché la

Commissione, successivamente riunitasi in data 28 novembre 2025 nell'ambito della procedura di valutazione relativa a un'ulteriore operazione societaria (altra cessione di quote in data 23 settembre 2025), ha ritenuto di poter acquisire la referenza rilasciata, in tale contesto, in favore della società acquirente il 1° ottobre 2025 dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale, con riferimento al merito creditizio della VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., ha dichiarato che «in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio s.p.a.)», che appare potersi apprezzare come superiore o, quanto meno, equipollente alla B+ richiesta;

UNION BRESCIA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe PASINI,
 - Sig. Marco LEALI,
 - Sig. Vigilio BIDASIO,
 - Sig. Paolo GHEZA,
 - Sig. Andrea BIGNOTTI,
 - Società UNION BRESCIA SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Leali;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il Sig. Giuseppe PASINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per il Sig. Marco LEALI,
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vigilio BIDASIO,
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo GHEZA,
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BIGNOTTI,
 - € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per la società UNION BRESCIA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò